

Bruxelles, 18 settembre 2026
(OR. en)

13383/26

AGRI 685
AGRIFIN 155
AGRIORG 107
AGRISTR 43
DELECT 148

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	17 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 6339 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 17.9.2026 che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 6339 final.

All.: C(2026) 6339 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.9.2026
C(2026) 6339 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 17.9.2026

che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione è stato pubblicato il 31 gennaio 2022 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 2022. In diversi Stati membri il settore vitivinicolo sta attraversando una situazione di mercato difficile che interessa alcuni segmenti di mercato (vini rossi/rosati). Durante i negoziati per il regolamento (UE) 2026/471 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 e (UE) 2021/2115 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure settoriali di sostegno nel settore vitivinicolo e per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, e il regolamento (UE) 2024/1143 per quanto riguarda alcune norme in materia di etichettatura delle bevande spiritose, è stato raggiunto un accordo sulla necessità di aggiungere l'"estirpazione permanente di vigneti produttivi" come nuovo tipo di intervento nel quadro del piano strategico della PAC. Si propone inoltre di allinearsi alle condizioni stabilite in relazione ai pagamenti nazionali per sostenere l'estirpazione permanente dei vigneti in caso di crisi, al fine di garantire condizioni di parità nel settore vitivinicolo dell'Unione. Sono pertanto necessari chiarimenti tecnici in merito ai suddetti tipi di intervento.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO DELEGATO

Le consultazioni, cui hanno partecipato esperti di tutti e 27 gli Stati membri, si sono svolte nell'ambito del gruppo di esperti sull'attuazione dei piani strategici della PAC istituito in virtù del regolamento (UE) 2021/2115, in particolare durante le riunioni del 16 aprile, del 7 maggio, e del 3 e del 30 giugno 2026. Tali riunioni hanno consentito di presentare le idee della Commissione sull'ambito di applicazione dell'atto delegato e sulle modifiche necessarie dell'articolo 1, dell'articolo 40, paragrafo 2, e dell'articolo 42, paragrafo 2, e sull'aggiunta degli articoli 12 bis e 42 bis del regolamento delegato (UE) 2022/126, nonché di effettuare uno scambio di opinioni con gli esperti. L'atto delegato è stato quindi riveduto tenendo conto delle osservazioni e dei commenti degli esperti.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato modifica l'articolo 1, l'articolo 40, paragrafo 2, e l'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione e aggiunge due nuovi articoli, nello specifico gli articoli 12 bis e 42 bis, al medesimo regolamento.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 17.9.2026

che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013¹, in particolare l'articolo 45, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il settore vitivinicolo si trova attualmente ad affrontare una notevole volatilità del mercato in diversi Stati membri, in particolare sono maggiormente colpiti i segmenti di mercato dei vini rossi e rosati. Tale situazione è stata riconosciuta nel compromesso politico fra le tre istituzioni dell'Unione durante i negoziati legislativi relativi al regolamento (UE) 2026/471 del Parlamento europeo e del Consiglio² che modifica, tra l'altro, il regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda le misure di sostegno settoriale nel settore vitivinicolo, in particolare i tipi di interventi nel settore vitivinicolo. Il regolamento (UE) 2026/471 ha aggiunto l'"estirpazione permanente di vigneti produttivi" come nuovo tipo di intervento.
- (2) L'estirpazione permanente di vigneti produttivi costituisce uno strumento eccezionale ma strutturale per affrontare le sfide sistemiche di sostenibilità. La sua applicazione temporanea e condizionata attenua i rischi di eccesso di offerta di uve e quindi di vino, consentendo nel contempo ai produttori vitivinicoli e ai viticoltori di adattare la produzione potenziale all'evoluzione delle condizioni di mercato. Le misure mirate di estirpazione, applicate a condizioni rigorose, mirano a ripristinare l'equilibrio del mercato per quanto riguarda le capacità di produzione a livello nazionale o regionale, stabilizzando così i mercati, migliorando i redditi dei produttori e allineando la produzione alle tendenze dei consumi.

¹ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj>.

² Regolamento (UE) 2026/471 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 e (UE) 2021/2115 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure settoriali di sostegno nel settore vitivinicolo e per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, e il regolamento (UE) 2024/1143 per quanto riguarda alcune norme in materia di etichettatura delle bevande spiritose (GU L, 2026/471, 26.2.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2026/471/oj>).

- (3) Per quanto riguarda l'estirpazione permanente, gli Stati membri dovrebbero applicare criteri specifici per determinare se esista uno squilibrio di mercato. È pertanto opportuno stabilire condizioni generali di ammissibilità e criteri di priorità al fine di giustificare e garantire condizioni eque di parità nell'attuazione di tale intervento. Tale intervento dovrebbe essere basato su dati concreti, proporzionato e limitato nel tempo per evitare di falsare la concorrenza o ridurre in modo sproporzionato il potenziale produttivo. I criteri di ammissibilità dovrebbero concentrarsi sulle zone in cui la produttività aggrava gli squilibri, escludendo nel contempo i vigneti che sono stati recentemente oggetto di interventi di ristrutturazione e riconversione, al fine di garantire un uso efficiente dei fondi pubblici e una solida ripresa economica.
- (4) Sebbene l'obiettivo dell'intervento di estirpazione permanente dei vigneti produttivi sia affrontare gli squilibri nella produzione vinicola in determinate zone, è necessario garantire che i beneficiari non aumentino contemporaneamente la capacità produttiva, compromettendo in tal modo l'efficacia della misura. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nella gestione dell'aiuto finanziario dell'Unione o del sostegno nazionale, occorre tenere un registro completo delle superfici viticole estirpate. L'integrità di questa misura dipende dall'accuratezza della comunicazione e del monitoraggio dei dati relativi alle operazioni di estirpazione. Tali registrazioni dovrebbero includere l'anno in cui ha avuto luogo l'operazione di estirpazione nonché l'identificazione del produttore vitivinicolo beneficiario interessato. Per agevolare un monitoraggio efficace e garantire il rispetto dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³, tali informazioni dovrebbero essere sistematicamente inserite nello schedario viticolo esistente istituito a norma dell'articolo 145 del medesimo regolamento e conservate per un periodo minimo di 10 campagne di commercializzazione successive alla campagna in cui è avvenuta l'estirpazione.
- (5) Al fine di garantire un uso coerente e proporzionato dell'aiuto finanziario dell'Unione per la vendemmia verde e l'estirpazione permanente, è opportuno disporre che il contributo massimo dell'Unione per tali interventi rimanga entro i limiti delle dotazioni degli Stati membri per i tipi di intervento nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 e delle dotazioni di fondi per i singoli tipi di intervento nel settore vitivinicolo decise dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC. Tali limiti dovrebbero garantire la parità di trattamento fra i beneficiari, prevenire livelli di sostegno sproporzionati e salvaguardare una sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione.
- (6) Al fine pertanto di migliorare l'efficacia dell'attuazione del nuovo intervento settoriale di cui al regolamento (UE) 2026/471 e agevolare l'attuazione degli interventi settoriali nel settore vitivinicolo nell'ambito dei piani strategici della PAC, è opportuno inserire nel regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione⁴ disposizioni

³ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj>).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/126/oj).

sull'estirpazione permanente di vigneti produttivi e sull'aiuto finanziario dell'Unione relativo a tale intervento e alla vendemmia verde e modificare l'articolo 40, paragrafo 2, e l'articolo 42, paragrafo 2, di tale regolamento delegato per fornire chiarimenti in merito a questo tipo di interventi.

- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/126.
- (8) Onde consentire agli Stati membri di modificare i piani strategici della PAC per garantire la corretta attuazione degli interventi previsti prima del nuovo raccolto, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/126

Il regolamento delegato (UE) 2022/126 è così modificato:

- (1) al titolo III, capo I, il titolo della sezione 1 è sostituito dal seguente:

"Sezione 1

Norme comuni in materia di investimenti, tipi di intervento agro-climatico-ambientali, estirpazione permanente di vigneti produttivi, ristrutturazione e riconversione dei vigneti, orientamento, promozione e comunicazione, fondi di mutualizzazione, reimpianto, raccolta verde e mancata raccolta, assicurazione del raccolto, ritiri dal mercato e magazzinaggio collettivo";

- (2) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 12 bis

Estirpazione permanente di vigneti produttivi

- 1. Se includono nei piani strategici della PAC l'estirpazione permanente dei vigneti produttivi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera o), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri inseriscono nei piani strategici della PAC le informazioni seguenti:
 - (a) almeno uno dei seguenti elementi a dimostrazione del fatto che esiste uno squilibrio strutturale nella produzione nel settore o per categorie e colori dei vini a livello regionale:
 - i) un aumento sostanziale della media delle scorte di vino finali stimate nelle cinque campagne di commercializzazione precedenti rispetto alla media delle scorte finali stimate nelle 10 campagne precedenti. L'aumento delle scorte di vino stimate nelle cinque campagne di commercializzazione precedenti è inoltre significativamente superiore all'aumento della produzione media di vino nello stesso periodo di riferimento delle 10 campagne precedenti.
- Per scorte di vino finali stimate di una campagna di commercializzazione si intendono le scorte di vino finali effettive di tale campagna, maggiorate dei

quantitativi di vino ritirati dal mercato nelle stesse campagne a seguito di misure nazionali o dell'Unione di distillazione del vino o di vendemmia verde. Il quantitativo di vino ritirato in virtù della vendemmia verde è calcolato convertendo la superficie sottoposta a vendemmia verde in volume di vino equivalente alla resa media dello stesso anno nella stessa zona geografica in cui è stata applicata;

- ii) una delle seguenti circostanze di mercato si è verificata in almeno tre campagne di commercializzazione nel corso delle cinque campagne precedenti;
 - un aumento considerevole delle scorte di vino finali effettive totali a livello di produzione in ciascuna delle campagne di commercializzazione selezionate, rispetto al quantitativo medio delle scorte di vino dei cinque anni immediatamente precedenti la campagna selezionata;
 - una diminuzione considerevole del prezzo medio di mercato del vino a livello di produzione in ciascuna delle campagne di commercializzazione selezionate, rispetto al prezzo medio di mercato dei cinque anni immediatamente precedenti la campagna selezionata;
 - una diminuzione considerevole delle vendite cumulate di vino sul mercato a livello di produzione in ciascuna delle campagne di commercializzazione selezionate, rispetto alle vendite medie di mercato a livello di produzione dei cinque anni immediatamente precedenti la campagna selezionata;
 - iii) la produzione annuale di vino è notevolmente superiore ai volumi di vino venduti annualmente a livello di produzione in almeno tre anni nel corso delle cinque campagne di commercializzazione precedenti;
 - iv) una diminuzione sostanziale della redditività media annua per ettaro del vigneto durante le precedenti 10 campagne, calcolata sulla base di una metodologia standard utilizzata nell'analisi economica del settore agricolo;
- (b) obiettivi da raggiungere in termini di limitazione del volume o della superficie;
- (c) criteri di priorità quali:
- i) beneficiari che abbiano almeno 55 anni o che cessino l'attività vitivinicola o che diversifichino l'attività agricola;
 - ii) beneficiari situati in zone che sono state oggetto di una misura di crisi relativa alla distillazione di vino, alla vendemmia verde o all'estirpazione di vigneti produttivi, adottata a norma dell'articolo 216 del regolamento (UE) n. 1308/2013 negli ultimi cinque esercizi finanziari;
 - iii) beneficiari situati in zone che sono state oggetto di tre o più interventi di vendemmia verde di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 negli ultimi cinque esercizi finanziari;
- (d) criteri di ammissibilità in relazione a specifiche superfici vitate.
2. Le superfici vitate sono ammissibili al sostegno se, al momento della presentazione della domanda, sono state oggetto di almeno una dichiarazione di raccolta presentata all'autorità competente per la campagna di commercializzazione in corso e per le due campagne precedenti.

3. Gli Stati membri garantiscono che l'estirpazione permanente possa essere realizzata a livello regionale per una o più categorie e colori di vini.
4. Gli Stati membri provvedono affinché l'estirpazione permanente di vigneti produttivi non si applichi alle stesse superfici viticole che sono state oggetto di un intervento di ristrutturazione e riconversione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio nel corso dei cinque esercizi finanziari precedenti.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni relative a una superficie viticola estirpata con l'aiuto finanziario dell'Unione o il sostegno nazionale, comprese le informazioni sull'anno in cui la superficie viticola è stata estirpata e l'identificazione del produttore vitivinicolo beneficiario, siano iscritte nello schedario viticolo di cui all'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e siano conservate per almeno le 10 campagne di commercializzazione successive a quella in cui la superficie viticola è stata estirpata.";

(3) all'articolo 40, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri provvedono affinché i viticoltori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione*, siano gli unici beneficiari dei tipi di intervento "ristrutturazione e riconversione dei vigneti", "vendemmia verde", "assicurazione del raccolto", "assicurazione del raccolto" ed "estirpazione permanente di vigneti produttivi" di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, rispettivamente lettere a), c), d) e o), del regolamento (UE) 2021/2115.

* Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/273/oj).";

(4) all'articolo 42, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se uno Stato membro decide di verificare i costi ammissibili delle operazioni per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, la vendemmia verde e l'estirpazione permanente di vigneti produttivi esclusivamente sulla base di tabelle standard dei costi unitari basate su unità di misura diverse dalla superficie o sulla base dei documenti giustificativi che i beneficiari sono tenuti a presentare, le autorità competenti possono decidere di non procedere alla misurazione della superficie vitata come indicato al paragrafo 1.";

(5) al capo V è aggiunto il seguente articolo 42 bis:

"Articolo 42 bis

Aiuto finanziario dell'Unione

1. L'aiuto finanziario dell'Unione relativo ai costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli per la vendemmia verde di cui all'articolo 59, paragrafo 3,

primo comma, del regolamento (UE) 2021/2115 consiste in un costo unitario o in una somma forfettaria di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b) o c), di tale regolamento. Tale importo è limitato all'importo fissato dagli Stati membri a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2026/... della Commissione(*) che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pagamenti nazionali per la distillazione del vino, la vendemmia verde e l'estirpazione di vigneti produttivi in casi giustificati di crisi (C(2026) 4713).

2. L'aiuto finanziario dell'Unione relativo ai costi diretti e alla perdita di reddito dovuta all'estirpazione permanente di vigneti produttivi di cui all'articolo 59, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115 consiste in un costo unitario o in una somma forfettaria di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b) o c), di tale regolamento. Tale importo è limitato all'importo fissato dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, rispettivamente lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2026/... della Commissione(*) che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pagamenti nazionali per la distillazione del vino, la vendemmia verde e l'estirpazione di vigneti produttivi in casi giustificati di crisi (C (2026) 4713).

(*) Regolamento delegato (UE) 2026/... della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pagamenti nazionali per la distillazione del vino, la vendemmia verde e l'estirpazione di vigneti produttivi in casi giustificati di crisi (C(2026) 4713) ([GU..., ELI:...]).

Articolo 2

Disposizione transitoria

Se prima dell'entrata in vigore del presente regolamento il piano strategico della PAC prevede l'intervento di "estirpazione permanente dei vigneti produttivi" di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera o), del regolamento (UE) 2021/2115, lo Stato membro interessato modifica il proprio piano strategico della PAC conformemente all'articolo 119 di detto regolamento per rendere tali interventi conformi al presente regolamento entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17.9.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN